

Auto aziendali: sì al decreto.

Si potranno chiedere i rimborsi Iva entro il 15 aprile 2007

Entro domenica 15 aprile 2007 (che slitta a lunedì 16) si potrà richiedere, solo in via telematica, il rimborso dell'Iva non detratta sulle autovetture fino al 13 settembre scorso. Lo stabilisce il decreto legge 258/06, approvato ieri in via definitiva dal Parlamento. Il provvedimento contiene le norme varate dal Governo all'indomani della sentenza della Corte di giustizia Ue sulle disposizioni italiane che negavano la detrazione.

Per avere un quadro completo delle regole applicabili, occorrerà però attendere ancora. Il decreto, nel testo modificato dalla legge di conversione (riportato a parte), rinvia infatti a successivi provvedimenti la fissazione di percentuali forfettarie di detrazione, applicabili sia per le istanze di rimborso sia a regime.

Ancora incerto anche l'impatto finanziario delle nuove detrazioni sulle casse dello Stato, che dipenderà dalle percentuali da concordare con la Ue, e che a sua volta influenzerà il regime di deduzione dei costi delle auto delle imprese, come previsto dal decreto legge 262/06, ancora in fase di conversione.

La legge di conversione ha modificato le regole concernenti la domanda di rimborso, spostando al 16 aprile 2007 il termine entro cui inviare le richieste online. L'istanza potrà essere presentata da tutti i contribuenti con partita Iva (imprese individuali, società, artisti e professionisti) e dovrebbe riguardare gli acquisti effettuati fino al 13 settembre 2006, a partire dal 2003, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge 258/06, i termini per la detrazione non erano ancora scaduti.

Il modello ufficiale, che doveva essere approvato con un provvedimento del direttore dell'Agenzia entro il 30 ottobre scorso, dovrà ora essere adeguato alle modifiche della legge di conversione.

Saranno in particolare stabilite percentuali di detrazione forfettaria, distinte per settori, in base alle quali calcolare l'Iva da richiedere all'Erario. Dovrà inoltre essere indicata l'eventuale documentazione da conservare.

Chi non riterrà di applicare le percentuali fissate dalle Entrate potrà seguire una procedura di rimborso secondo le indicazioni del decreto legislativo 546/92, dimostrando la maggiore misura dell'utilizzo aziendale dei mezzi, secondo i criteri che saranno fissati dalle Entrate.

Nella domanda sarà richiesto di evidenziare anche dati su altri tributi, in modo da assicurare la tassazione, ai fini Ires e Irap, del costo dedotto, che viene meno con il rimborso. Per le imprese, il rinvio al 2007 del termine per la richiesta consentirà di chiudere il bilancio dell'esercizio 2006 senza dover rilevare alcuna sopravvenienza attiva, tenuto conto che la certezza del credito si ha solo al momento di presentare la domanda.

Il nuovo articolo 19bis1, lettera c), del Dpr 633/72 stabilisce un regime temporaneo di detrazione dell'Iva pagata, dal 14 settembre 2006, sugli acquisti di autovetture e sulle spese relative. La detrazione è attualmente ammessa senza limiti, in sede di liquidazione periodica, se il veicolo è effettivamente utilizzato in modo esclusivo per l'attività dell'impresa o del professionista.

Per le auto a uso parzialmente extraaziendale (ad esempio, quelle concesse a dipendenti o amministratori), la detrazione spetta secondo percentuali rappresentative dell'effettivo impiego per l'attività, da quantificare con criteri oggettivi (per esempio, in base ai chilometri percorsi per l'azienda). Si tratta, come detto, di un regime temporaneo, essendo in arrivo una percentuale di detrazione parziale (si ritiene intorno al 50%) da applicare, forfettariamente, da parte di tutti i contribuenti, diversi dagli agenti di commercio, a partire dalla data della futura autorizzazione Ue.